



COMUNE DI CASALSERUGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 29.12.2022

Indice

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Finalità

ART. 3 Contributi Economici

3.1) Destinatari dei servizi

3.2) Modalità di accesso

ART. 4 Criteri per la definizione dello stato di disagio

ART. 5 Tipologia di intervento

5.1) Intervento continuativo

5.2) Intervento straordinario

5.3) Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche

ART. 6 Requisiti di accesso agli interventi economici e cause di esclusione

ART. 7 Utilizzo dei dati personali

ART. 8 Accertamenti d'ufficio

ART. 9 Recupero crediti

ART. 10 Ricorso

ART. 11 Obblighi di legge

ART. 12 Finanziamento degli interventi

ART. 13 Entrata in vigore

ART. 1 Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina i criteri d'accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale.

I criteri stabiliti nel presente regolamento si ispirano ai principi del vigente ordinamento giuridico, con particolare riferimento agli artt. 3 e 38, della Costituzione Italiana, alla Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al DPCM 159 del 5.12.2013 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) e relativi decreti attuativi.

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 2 Finalità.

Mediante l'attuazione degli interventi contemplati nel presente Regolamento il Comune di Casalserugo persegue l'obiettivo primario di prevenire, superare e/o ridurre le condizioni di bisogno, disagio ed emarginazione di persone singole e/o famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di limitata autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità.

Il Comune, in qualità di ente titolare delle funzioni amministrative, ai sensi della normativa vigente in materia, disciplinante l'assetto degli interventi e servizi socio-assistenziali, svolge compiti di gestione ed erogazione degli stessi nell'intento di perseguire le seguenti finalità:

- a) riconoscere il bisogno di aiuto e il diritto di inserimento sociale;
- b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c) sostenere la persona e le famiglie;
- d) contrastare l'esclusione sociale e familiare e promuovere la relativa inclusione attraverso l'attuazione di interventi a favore dei cittadini in situazione di fragilità;
- e) prevenire e rimuovere le cause di ordine culturale, sociale ed economico che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro, attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;

Art. 3 Contributi Economici

3.1) Destinatari dei servizi.

Gli interventi assistenziali di natura economica a carattere straordinario e continuativo sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Casalserugo, nei

limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Hanno diritto ad accedere al servizio, i residenti sul territorio comunale che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
- apolidi e rifugiati, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti.

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E.

3.2) Modalità di accesso.

Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3.1 del presente regolamento, possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.

L'istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su apposita modulistica che verrà predisposta dall'ufficio Servizi Sociali e corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20.12.2000 a cui dovrà essere allegata la copia della carta d'identità in corso di validità.

In particolare, è richiesto:

- l'autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare;
- l'Attestazione ISEE in corso di validità;
- compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria ecc.), utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;
- di comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:

1) di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni;

2) che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c. e s.m.i.) o che laddove questi esistano, di fatto, risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere al sostegno.

Qualora i soggetti di cui al punto 2, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione del contributo economico fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

L'intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D.Lgs 196 del 2003 e ss.mm.ii) l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dall'Assistente Sociale che curerà il completamento della pratica con un'indagine sociale attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari e acquisendo ulteriori informazioni avvalendosi anche di altri uffici comunali e uffici esterni nonché di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento.

Art. 4 Criteri per la definizione dello stato di disagio.

L'erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente Regolamento viene effettuata previa valutazione della situazione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 25 della L. n. 328 del 08.11.2000, dell'art. 120 del D. Lgs. N. 112 del 31.03.1998 e del DPCM 5.12.2013, n. 159 e relativi decreti attuativi e ss.mm.ii.

Per valutare la situazione di difficoltà economica del nucleo familiare dei richiedenti di interventi economici si farà riferimento al "Fabbisogno economico minimo" e si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) la situazione socio-economica di tutti i componenti del nucleo familiare nonché dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti) riportata nell'Attestazione Isee;
- 2) altri emolumenti e trattamenti economici che non vengono riportati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) come, ad esempio, la pensione d'invalidità o la rendita INAIL;
- 3) i riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie o altri stati di bisogno, opportunamente documentati.

Art. 5 Tipologia di intervento.

Le forme di intervento economico si articolano in:

- 1- continuativo a integrazione del "fabbisogno economico minimo" del nucleo familiare del richiedente;
- 2- straordinario;
- 3- continuativo o straordinario per le spese sanitarie e/o farmacologiche.

5.1) Intervento continuativo.

È un intervento economico consistente in un contributo mensile, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione ecc.

L'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 12 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano migliorate.

Il "Fabbisogno economico minimo" viene individuato quale soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare del soggetto richiedente può presentare domanda di intervento economico, qualora non disponga delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana.

Il valore del "Fabbisogno economico minimo" annuo viene determinato moltiplicando il valore della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS relativa all'anno di riferimento per n. 12 mensilità.

L'importo del contributo economico mensile erogabile a integrazione del "Fabbisogno economico minimo" viene calcolato dall'ufficio Servizi Sociali, come segue:

- a) si sottrae dal valore del "Fabbisogno economico minimo" il valore ISEE del nucleo familiare, indicato nella specifica attestazione del richiedente l'intervento economico;
- b) l'importo così ottenuto va moltiplicato per il valore della scala di equivalenza del nucleo indicata nella medesima attestazione ISEE;
- c) il valore di conseguenza ottenuto viene decurtato delle eventuali sovvenzioni pubbliche a sostegno del reddito a carattere continuativo e/o provvidenze economiche fiscalmente esenti relative all'anno precedente, ad esclusione del contributo ad integrazione del FEM riconosciuto l'anno precedente dal Comune, e quindi va diviso per n. 12 mensilità

Il predetto calcolo viene riassunto nella sotto riportata formula:

Contributo economico mensile erogabile =

$$\frac{\text{("FEM" - ISEE) x scala equiv. Nucleo - sovvenzioni pubbliche a sostegno reddito}}{12 \text{ mensilità}}$$

L'importo massimo mensile erogabile a integrazione del "Fabbisogno economico minimo" è pari al FEM stesso, moltiplicato per la scala di equivalenza.

Potrà essere disposta l'erogazione di contributi forfettari inferiori a quelli risultanti dal suddetto calcolo, in presenza di trattamenti economici non ricompresi nell'ISEE, in situazioni di cronicità e/o nelle situazioni per le quali si possa presumere l'esistenza di risorse non rilevabili.

5. 2) Intervento straordinario.

È un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito e il ménage familiare come ad esempio:

- 1) il venir meno di un congiunto per morte (spese funerarie),
- 2) un periodo di detenzione;
- 3) il pagamento di bollette di luce e gas ecc.

4) una situazione di estremo disagio economico per il soddisfacimento di esigenze di vita, ad esempio, l'acquisto di beni alimentari o altro.

La spesa sostenuta per i punti 1,2,3,4 dovrà essere anche opportunamente documentata.

5. 3) Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche.

Quando la richiesta di intervento è motivata da spese di natura sanitaria e/o nel caso di farmaci non coperti dal SSN, quando questi non sono sostituibili da similari esenti, è possibile l'erogazione di contributi continuativi o straordinari per spese sanitarie e/o farmacologiche.

A tal fine è necessario allegare alla domanda il certificato del medico di base contenente i farmaci prescritti con allegato il relativo fabbisogno mensile certificato dalla farmacia ove vengono acquistati e le spese sanitarie accertate documentate, quali visite specialistiche non convenzionate dal SSN, fisioterapia ecc. Le spese sostenute in conseguenza a tali erogazioni verranno, da parte degli utenti, opportunamente rendicontate con idonee pezze giustificative, pena la rettifica del provvedimento e recupero delle somme erogate.

La richiesta dell'intervento per spese sanitarie e/o farmacologiche comunque sarà valutata dal Servizio Sociale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo dopo aver accertato sulla base del reddito-consumi, stato di famiglia e condizione socio-sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

Art. 6 Requisiti di accesso agli interventi economici e cause di esclusione

1. Per poter accedere agli interventi economici di assistenza sociale a integrazione della situazione economica familiare i soggetti interessati devono:

- essere cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Casalserugo;
- trovarsi in una situazione temporanea o continuativa di disagio socio-economico, rilevata dai Servizi Sociali, mediante l'utilizzo di strumenti propri del servizio sociale professionale (in particolare il colloquio, la visita domiciliare, ecc.);
- trovarsi in una situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE, che risulti al di sotto del valore di "Fabbisogno economico minimo".

2. Costituiscono motivo di esclusione dall'accesso agli interventi economici di assistenza sociale disciplinata dal presente articolo:

- il trovarsi nella condizione di essere soggetti di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale;
- la mancata o incompleta presentazione della documentazione da parte del soggetto richiedente l'intervento economico di assistenza sociale, così da non rendere possibile la valutazione da parte del Servizio Sociale;
- avere una situazione economica certificata, risultante dall'attestazione ISEE che si collochi al di sopra del "fabbisogno economico minimo" indicato dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento;

- il rifiuto da parte dei soggetti interessati di condividere con il Servizio Sociale il percorso di aiuto sociale ed il mancato rispetto degli stessi soggetti degli impegni assunti con particolare riferimento a:

- rifiuto di offerte di lavoro;
- cessazione volontaria di un'attività lavorativa in assenza di giustificato motivo;
- assunzione di comportamenti incompatibili e/o non attivi nella ricerca di lavoro;
- mancato coinvolgimento della rete anche parentale (con particolare riferimento ai soggetti tenuti agli alimenti a sensi dell'art. 433 del c.c.) in assenza di giustificato motivo;

Art. 7 Utilizzo dei dati personali.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti agli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza di cui al Regolamento 2016/679/UE ed il D. Lgs. n. 101/2018.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 Accertamenti d'ufficio

Al fine di completare l'istruttoria e/o verificare la correttezza e la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di contributo economico, il Servizio Sociale Comunale ha facoltà di effettuare gli accertamenti d'ufficio previsti dal presente Regolamento, anche attivando i controlli ritenuti necessari presso altri enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto dichiarato in seno all'istanza e alla DSU per il rilascio dell'ISEE, assumendo ogni informazione ritenuta utile e opportuna al fine del completamento dell'istruttoria.

Art. 9 Recupero crediti

1. Qualora in sede di controllo, attuato in qualsiasi fase del procedimento, anche a conclusione dello stesso, il Comune rilevi la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ha facoltà di disporre specifici atti esecutivi al fine di garantire all'Ente il recupero delle somme allo scopo già erogate, maggiorate degli interessi di legge.

2. In caso di mancato rimborso al Comune, da parte dell'assistito o del soggetto che ne cura gli interessi, delle entrate a qualsiasi titolo percepite dall'assistito, il Comune può valersi del diritto di rivalsa nei confronti di soggetti che abbiano sottoscritto un formale impegno a rimborsare le spese anticipate dall'Ente.

Art. 10 Ricorso.

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 11 Obblighi di legge

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

L'Ente provvede ad assolvere gli obblighi previsti dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 Finanziamento degli interventi.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nel regolamento comunale con esso incompatibile.